



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU



COMUNE DI FOLIGNO

**PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) MISSIONE 5 -
COMPONENTE 2 - INFRASTRUTTURE SOCIALI, FAMIGLIE, COMUNITÀ E
TERZO SETTORE (M5C2), MISURA 3 - INVESTIMENTO 3.1 SPORT E
INCLUSIONE [M5C2I3.1]**

Obiettivo T2-2026: Entro il 31 gennaio 2026 Completamento di tutti gli appalti
pubblici per progetti in materia di sport e inclusione sociale a seguito di un invito
pubblico a presentare proposte

CONTRATTO SPECIFICO

**AVENTE AD OGGETTO L'AFFIDAMENTO IN APPALTO INTEGRATO DELLA
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE,
MANUTENZIONE O NUOVA COSTRUZIONE DI IMPIANTI SPORTIVI.**

LOTTO GEOGRAFICO 8 - LAVORI IN APPALTO INTEGRATO

DENOMINAZIONE INTERVENTO:

**PNRR M.5-C2-INV.3.1 " SPORT E INCLUSIONE SOCIALE " CLUSTER 1 – CUP
J55E22000170006 - INTERVENTO FINANZIATO CON FONDI NEXT
GENERATIONS EU - REALIZZAZIONE NUOVO IMPIANTO POLIVALENTE
INDOOR DENOMINATO PALESTRA " CAMPO DI MARTE"- VIA RUBICONE,
LOC. CAMPO DI MARTE – FOLIGNO (PG) - C.I.G. 99587371C1 - CUP
C65B22000110006.**

Il presente Contratto Specifico è concluso in modalità elettronica ai sensi
dell'articolo 32, co. 14, del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (di seguito,
"Codice dei Contratti")

TRA

l'Ing. Francesco Maria Castellani, nato [REDACTED] e domiciliato per la

carica in Foligno, nella Residenza Municipale, il quale interviene a questo atto, ai soli fini della stipula, in qualità di Dirigente dell'Area Lavori Pubblici del **COMUNE DI FOLIGNO** (in seguito, "Soggetto Attuatore");

E

Il Sig. [REDACTED] amministratore unico e legale rappresentante della società **BELLI S.R.L.**, con sede legale in ROMA, Via della Giuliana n. 80, capitale sociale euro 200.000,00, iscritta al Registro delle Imprese di Roma al n. 00105730568 P. IVA 00105730568, (di seguito anche solo «Appaltatore»);

Soggetto Attuatore e Appaltatore sono di seguito designate anche, disgiuntamente, come "Parte" e, congiuntamente, come "Parti".

PREMESSO CHE

a) nell'ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (di seguito "PNRR"), la Missione 5 Componente 2.3 Investimento 3.1 "Sport e inclusione" si pone l'obiettivo di incrementare l'inclusione e l'integrazione sociale attraverso interventi che favoriscano il recupero di aree urbane mediante la realizzazione o la rigenerazione di impianti sportivi;

b) in data 23 marzo 2022 il Dipartimento per lo Sport – in qualità di Amministrazione centrale titolare dell'investimento (di seguito anche l'"Amministrazione Titolare") ha pubblicato n. 2 Avvisi di invito a manifestare interesse afferenti ai "Cluster 1" (CUP J55E22000170006), "Cluster 2" (CUP J53I22000120006) e "Cluster 3" (CUP J55B22000200006), individuando, per ciascuno di essi, la tipologia di soggetti attuatori ammissibili a finanziamento (Capoluoghi di Regione o Capoluoghi di Provincia con popolazione residente superiore a 20.000 abitanti e Comuni con popolazione residente superiore ai

50.000 abitanti per i Cluster 1 e 2; Comuni sul cui territorio sono presenti impianti di proprietà pubblica da rigenerare o proprietari delle aree su cui realizzare nuovi impianti, per i quali le Federazioni sportive manifestino l'interesse alla realizzazione degli interventi per il Cluster n. 3);

c) i Comuni, in qualità di Soggetti Attuatori, sulla base di quanto disposto negli Avvisi a manifestare interesse di cui sopra, hanno pertanto presentato le proprie candidature all'esito delle quali, con appositi decreti del Dipartimento dello Sport, sono stati approvati gli elenchi degli interventi ammessi a finanziamento per i Cluster 1, 2 e 3;

d) al fine di dare attuazione agli interventi afferenti M5C2 - Investimento 3.1 nell'ambito del Piano nazionale di ripresa e resilienza, l'Amministrazione Titolare ha inteso rendere disponibile ai Soggetti Attuatori il supporto-tecnico-operativo prestato da Sport e Salute S.p.A.;

e) a tal fine Sport e Salute ha stipulato apposita Convenzione, firmata il 18.11.2022, con il Comune di Foligno (PG) e apposita Convenzione, firmata il 25.11.2022, con il Comune Castel Gandolfo (RM);

f) con bando di gara inviato alla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea il 05/12/2022 e pubblicato sulla stessa al n. 684836-2022 del 09/12/2022, nonché sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - V Serie Speciale, n. 144, del 09/12/2022 e sul Profilo istituzionale di Sport e Salute, quest'ultima, quale Centrale di Committenza ai sensi del combinato disposto dell'articolo 3, co. 1, lett. l), n. 2), dell'articolo 37, commi 6 e 7, lett. b), e dell'articolo 38, co. 1-bis, del Codice dei Contratti, ha indetto ed aggiudicato la "PROCEDURA DI GARA APERTA AI SENSI DEGLI ARTICOLI 54 E 60 DEL D.LGS N. 50/2016, DA REALIZZARSI MEDIANTE PIATTAFORMA TELEMATICA, PER LA

CONCLUSIONE DI ACCORDI QUADRO FINALIZZATI ALL'AFFIDAMENTO
IN APPALTO INTEGRATO DELLA PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE, MANUTENZIONE O NUOVA
COSTRUZIONE DI IMPIANTI SPORTIVI (di seguito, la **"Procedura"**) alla
quale i Soggetti Attuatori potranno ricorrere per l'attuazione di quegli interventi
specificamente elencati nell'Allegato 1 all'Accordo Quadro (di seguito
"Interventi");

g) la Procedura è stata suddivisa da Sport e Salute in lotti geografici (di seguito,
"Lotti Geografici") come di seguito indicato:

| NR | DESCRIZIONE LOTTO GEOGRAFICO | CIG |
|----|-------------------------------------|------------|
| 1 | BOLOGNA | 9519093C09 |
| 2 | CAGLIARI - QUARTU SANT'ELENA (CA) | 9520397025 |
| 3 | CAMPAGNA (SA) - CASTELLAMMARE DI | 95203823C3 |
| 4 | NAPOLI | 9520446892 |
| 5 | MONTICHIARI (BS) - RECETTO (NO) | 9520505942 |
| 6 | PALERMO | 952056391F |
| 7 | TORINO – PINEROLO (TO) | 95206619FE |
| 8 | FOLIGNO (PG) - CASTEL GANDOLFO (RM) | 9520724DFA |
| 9 | PRATO | 95207660A7 |
| 10 | ROMA | 9520819C60 |
| 11 | MATERA – SAN VITO DEI NORMANNI (BR) | 952091077A |

h) all'esito della Procedura, con provvedimento del 21/03/2023, il Lotto
Geografico n. 8 è stato aggiudicato in favore dell'Appaltatore di cui in epigrafe
con progettista indicati il RTI tra NOUSFERA LAB SRL (mandataria) e

GEOVIT SRL (mandante);

i) in data 05/07/2023 tra Sport e Salute e l'Appaltatore è stato sottoscritto un Accordo Quadro concernente l'esecuzione di lavori in appalto integrato di cui al Lotto Geografico n. 8 (di seguito "Accordo Quadro");

j) ai sensi del suddetto Accordo Quadro, l'Appaltatore si è impegnato ad assumere e ad eseguire le prestazioni richieste dal Soggetto Attuatore mediante la sottoscrizione di appositi Contratti Specifici (di seguito "Contratti Specifici");

k) il Soggetto Attuatore ha svolto ogni attività prodromica necessaria alla stipula del presente Contratto Specifico (di seguito, il "**Contratto Specifico**");

l) l'Appaltatore dichiara che quanto risulta dall'Accordo Quadro e dai suoi allegati, ivi comprese le Condizioni Generali, dal presente Contratto Specifico e dalle Condizioni Particolari allo stesso allegate, definisce in modo adeguato e completo gli impegni assunti con la firma del presente Contratto Specifico, nonché l'oggetto delle prestazioni da eseguire;

m) il CIG del presente Contratto Specifico è il seguente: 99587371DC1;

n) il Contratto Specifico diviene efficace con la stipula e non trova applicazione l'articolo 32, comma 12, del Codice dei Contratti;

o) con Verbale sottoscritto in data 12/10/2023, stanti le esigenze acceleratorie e le tempistiche del cronoprogramma ravvisate, volte al raggiungimento delle precise milestone e Target/Obiettivi strategici stabiliti dal PNRR, è stato disposto dal RUP l'avvio dell'esecuzione in via d'urgenza, ai sensi dell'articolo 8, comma 1, lett. a), del decreto-legge n. 76 del 2020 recante «Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitali» (c.d., Decreto Semplificazioni), convertito con modificazioni in legge n. 120 del 2020 e successivamente

modificato dall'articolo 51, comma 1, lett. f), della legge n. 108 del 2021,
relativamente alle prestazioni da eseguire immediatamente;

p) l'Appaltatore ha presentato tutta la documentazione occorrente ai fini della
stipula del presente contratto;

q) l'Appaltatore ha costituito la garanzia definitiva di cui all'art. 12.2 del
Disciplinare di Gara e le garanzie di cui agli artt. 13.1, lett. a) e 13.2, del
Disciplinare di gara, consegnando l'originale al Soggetto Attuatore in epigrafe;

**TUTTO CIÒ PREMESSO, LE PARTI, COME SOPRA COSTITUITE,
CONVENGONO E STIPULANO QUANTOSEGUE**

Articolo 1 - (Premesse ed allegati)

1. Costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto e sono allo
stesso allegati i seguenti documenti:

- Capitolato speciale d'appalto (allegato 1) il cui originale, redatto su supporto
informatico ha impronta SHA256:
62DCE0B4D02A299FB0457BA74405C750F46D033032B6F95A8A54526D31C029
1A,

- Appendice al Capitolato speciale d'appalto (allegato 2) il cui originale, redatto
su supporto informatico ha impronta SHA256:
20DFDF8548DE0612FEB0F71941E14B3FD6C7DC564AB605349263F2F98C9CF
670

- Condizioni particolari (allegato 3) il cui originale, redatto su supporto informatico
ha impronta SHA256:
20DFDF8548DE0612FEB0F71941E14B3FD6C7DC564AB605349263F2F98C9CF
670

- Cronoprogramma dei Lavori (allegato 4) il cui originale, redatto su supporto

informatico ha impronta SHA256:

DF8D5D85D3381393C4191D56B75068EECE627675888862C21DFEFBD15D8D2

A0C

2. Costituiscono altresì parte integrante e sostanziale del presente Contratto

Specifico, le premesse e la documentazione di seguito elencata con tutti i

documenti alla stessa allegati o in essa richiamati:

a) il Bando ed il Disciplinare di gara;

b) l'Accordo Quadro;

c) l'Offerta Tecnica ed Economica nonché ogni altra documentazione presentatadall'Appaltatore in sede di gara;

d) le Condizioni Generali;

e) la Documentazione tecnica, economica e progettuale relativa all'Intervento;

f) il Progetto di fattibilità tecnica ed economico dell'intervento;

g) le Garanzie prestate dall'Appaltatore.

3. I sopra menzionati documenti si intendono quali parti integranti e sostanziali del presente Contratto Specifico, ancorché non materialmente allegati allo stesso, in quanto depositati pressoil Soggetto Attuatore.

Articolo 2 - (Definizioni)

1. I termini tecnici contenuti nel presente Contratto Specifico hanno il significato specificato nelle Condizioni Generali, nel Disciplinare di gara e nell'Accordo Quadro, salvo che il contesto delle singole clausole disponga diversamente.

2. Il presente Contratto Specifico è regolato:

> dalle disposizioni del presente atto e dai suoi allegati, che costituiscono la manifestazione integrale di tutti gli accordi intervenuti tra l'Appaltatore e il Soggetto Attuatore relativamente alle attività e prestazioni

contrattuali;

✓ dalle disposizioni dell'Accordo Quadro e della restante

Documentazione Contrattuale;

✓ dalle disposizioni del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 (di seguito, il

"**Codice dei Contratti**") e del Decreto del Presidente della Repubblica 5

ottobre 2010, n. 207 (di seguito, il "**Regolamento**"), ove non espressamente

derogate e applicabili, e relative prassi e disposizioni attuative;

➤ dalle disposizioni di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82,

recante «Codice dell'Amministrazione Digitale»;

➤ dalle disposizioni di cui al decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76,

recante «Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitali»

(Decreto Semplificazioni), convertito con modificazioni in legge 11 settembre

2020, 120;

➤ dalle disposizioni di cui al decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77,

recante «Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime

misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e

snellimento delle procedure, nonché dalla vigente normativa di settore»

(Decreto Semplificazioni Bis) convertito in legge 29 luglio 2021, n. 108;

➤ dalle disposizioni di cui al decreto - legge 30 aprile 2022, n. 36,

recante «Ulteriori misure urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa

e resilienza (PNRR)» convertito in legge 29 giugno 2022, n. 79;

✓ dalle disposizioni di cui al D.M. 7 marzo 2018, n. 49;

✓ dal Codice Civile e dalle altre disposizioni normative in vigore in

materia di contratti di diritto privato.

Articolo 3 - (Oggetto e finalità del Contratto Specifico- Luogo di esecuzione)

1. Le previsioni del presente documento sono attuative e complementari rispetto alle disposizioni dettate dall'Accordo Quadro e da tutti gli atti facenti parte della documentazione contrattuale.

2. Il presente Contratto Specifico ha ad oggetto le seguenti prestazioni:

- a) Progettazione definitiva (PD),
- b) Progettazione esecutiva (PE);
- c) Coordinamento della Sicurezza in fase di Progettazione (CSP),
- d) Lavori.

3. Le suddette prestazioni riguardano l'intervento di seguito indicato: REALIZZAZIONE NUOVO IMPIANTO POLIVALENTE INDOOR DENOMINATO PALESTRA " CAMPO DI MARTE"- VIA RUBICONE, LOC. CAMPO DI MARTE – FOLIGNO (PG) - CUP: C65B22000110006, da realizzare nell'ambito del PNRR M.5-C2-INV.3.1 " SPORT E INCLUSIONE SOCIALE " CLUSTER 1 – CUP J55E22000170006 - INTERVENTO FINANZIATO CON FONDI NEXT GENERATIONS EU.

4. Le prestazioni relative alla progettazione, come sopra descritte, afferiscono ad opere riconducibili alle categorie, identificate secondo quanto riportato nella Tabella Z del D.M. 17 giugno 2016 recante l'"Approvazione delle tabelle dei corrispettivi commisurati al livello qualitativo delle prestazioni di progettazione adottato ai sensi dell'art. 24, comma 8, del decreto legislativo n. 50 del 2016", indicate nella seguente Tabella.

| CATEGORIE D'OPERA | ID. OPERE | L.143/49 | G Grado di com- plessità | Importo lavori per categoria | Specificità della Prestazione (Art.3,co.3 D.M. 17.06.2016) | Corrispettivo Parcella PROGETTO DEFINITIVO | | Corrispettivo Parcella PROGETTO ESECUTIVO |
|----------------------|-----------|----------------|--------------------------------|---------------------------------|--|--|--|---|
| | Codice | Corrispondenza | | | <<Qi>> | comprese Spese ed Oneri accessori 24,47% | | comprese Spese ed Oneri accessori 24,47% |
| | | | | | | | | |
| EDILIZIA | E.12 | I/d | 1,15 | € 591.298,91 | QbII.01,QbII.03 QbII.05,QbII.18, QbII.21,QbII.23, QbII.19,QbII.12, QbII.20,QbII.07, QbIII.01,QbIII.02, QbIII.03,QbIII.05, QbIII.07,QbIII.04 | € 33.483,68 | | € 25.447,60 |
| | | | | | QbII.01,QbII.03 QbII.05,QbII.18, QbII.21,QbII.23, QbII.19,QbII.12, QbII.20,QbII.07, QbIII.01,QbIII.02, QbIII.03,QbIII.05, QbIII.07,QbIII.04 | | | |
| STRUTTURE | S.04 | IX/b | 0,90 | € 791.958,15 | QbII.01,QbII.03 QbII.05,QbII.18, QbII.21,QbII.23, QbII.19,QbII.12, QbII.20,QbII.07, QbIII.01,QbIII.02, QbIII.03,QbIII.05, QbIII.07,QbIII.04 | € 24.847,26 | | € 27.135,82 |
| | | | | | QbII.01,QbII.03 QbII.05,QbII.18, QbII.21,QbII.23, QbII.19,QbII.12, QbII.20,QbII.07, QbIII.01,QbIII.02, QbIII.03,QbIII.05, QbIII.07,QbIII.04 | | | |
| IMPIANTI | IA.04 | III/b | 1,30 | € 169.962,34 | QbII.01,QbII.03 QbII.05,QbII.18, QbII.21,QbII.23, QbII.19,QbII.12, QbII.20,QbII.07, QbIII.01,QbIII.02, QbIII.03,QbIII.05, QbIII.07,QbIII.04 | € 11.892,88 | | € 12.197,83 |
| | | | | | QbII.01,QbII.03 QbII.05,QbII.18, QbII.21,QbII.23, QbII.19,QbII.12, QbII.20,QbII.07, QbIII.01,QbIII.02, QbIII.03,QbIII.05, QbIII.07,QbIII.04 | | | |
| IMPIANTI | IA.02 | III/c | 0,85 | € 296.780,60 | QbII.01,QbII.03 QbII.05,QbII.18, QbII.21,QbII.23, QbII.19,QbII.12, QbII.20,QbII.07, QbIII.01,QbIII.02, QbIII.03,QbIII.05, QbIII.07,QbIII.04 | € 11.598,78 | | € 11.896,19 |
| | | | | | QbII.01,QbII.03 QbII.05,QbII.18, QbII.21,QbII.23, QbII.19,QbII.12, QbII.20,QbII.07, QbIII.01,QbIII.02, QbIII.03,QbIII.05, QbIII.07,QbIII.04 | | | |
| | | | | | | € 81.822,60 | | € 76.677,44 |
| | | | | Totale arrotondato allo 00 | | € 158.500,00 | | |

L'importo a base di affidamento del compenso dei servizi tecnici rimane invariato rispetto a quello comunicato in sede di gara di affidamento dell'Accordo Quadro della progettazione ed esecuzione dell'intervento dalla centrale di committenza Ausiliaria Sport e Salute S.P.A – Lotto 8., calcolato nel rispetto di quanto previsto dal D.M. 17 giugno 2016 secondo codici ID ai quali sono stati applicati importi lavori per categorie stimati in base al Prezzario R.U. 2021 vigente al momento della domanda di ammissione a finanziamento e relativa gara di accordo quadro.

Con la sottoscrizione del presente contratto specifico e del relativo capitolato speciale di appalto ad esso allegato l'Operatore Economico Affidatario del contratto accetta la quantificazione della parcella così effettuata, senza alcuna riserva e senza null'altro a pretendere.

5. La categoria di progettazione ID Opere E12, viene pertanto identificata come categoria **principale**.

6. Con riferimento ai lavori l'importo di cui al successivo art. 12, lett. d) del comma 2, compresi gli oneri per la sicurezza e i costi della manodopera ed esclusi gli oneri fiscali, è ripartito nelle seguenti categorie con i relativi importi, ai quali :

| Categoria (in sintesi) | | Tipologia di qualificazione | classifica | importo Lavori a corpo | di cui costi per la sicurezza | % sul totale |
|------------------------|---|-----------------------------|------------|------------------------|-------------------------------|--------------|
| OG1 | Edifici civili e industriali | a + b.2 | III-bis | 1.345.504,11 | 43.365,48 | 58,28 |
| OG11 | Impianti tecnologici | b.1 | III | 601.874,69 | 19.398,37 | 26,07 |
| OS18-A | Componenti strutturali in acciaio | b.1 | I | 220.661,39 | 7.111,90 | 9,56 |
| OS6 | Finiture di opere generali in materiali lignei, plastici, metallici e vetrosi | c | I | 140.684,93 | 4.534,26 | 6,09 |
| Sommano | | | | 2.308.725,12 | | 100,00 |

7. Le suddette prestazioni dovranno essere eseguite in conformità alle caratteristiche tecniche, condizioni e modalità stabilite nella Documentazione Contrattuale.

8. Sono designati quale Responsabile unico del Procedimento, ai sensi dell'articolo 31 del Codice dei Contratti, il Dott. Ing. Francesco Maria Castellani, quale DEC il

Dott. Ing. Francesco Maria Castellani e quale Direttore dei Lavori ai sensi dell'articolo 101 del Codice dei Contratti e del Decreto 7 marzo 2018, n. 49, recante «*Approvazione delle linee guida sulle modalità di svolgimento delle funzioni del direttore dei lavori e del direttore dell'esecuzione*», emanato dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, l'Ing. Gian Antonio Cicioni.

9. L'Appaltatore è tenuto ad eseguire i servizi e i lavori in proprio, con organizzazione dei mezzi necessari e gestione a proprio rischio e potrà ricorrere al subappalto nei limiti di quanto previsto dalla normativa vigente in materia e dalle disposizioni contrattuali.

10. L'opera oggetto dell'appalto dovrà essere realizzata nell'integrale rispetto delle regole tecniche di corretta esecuzione; l'Appaltatore dovrà garantire l'adeguamento delle soluzioni tecniche dallo stesso fornite o gestite con la normativa in vigore al momento dell'esecuzione delle prestazioni contrattuali e con gli standard tecnici nazionali ed internazionali.

11. A tal fine è obbligo dell'Appaltatore eliminare, anche in corso d'opera, i difetti o le manchevolezze che dovessero emergere da controlli e/o verifiche tecniche.

12. La D.L. avrà facoltà di ordinare rettifiche, demolizioni, rifacimenti, scavi, ripristini e ogni altro intervento necessario affinché l'appalto sia eseguito nel rispetto delle prescrizioni contrattuali, delle norme tecniche nonché delle previsioni di legge. In tal caso, l'Appaltatore eseguirà gli interventi entro il termine indicato dal Soggetto Attuatore.

Articolo 4 - (Soggetto incaricato dell'integrazione tra le varie prestazioni specialistiche - Responsabili per le attività contrattuali - Elezione di domicilio)

1. La persona fisica incaricata dell'integrazione tra le varie prestazioni

specialistiche (di seguito, "**Coordinatore di progetto**"), ai sensi dell'articolo 24, comma 5, del Codice dei Contratti, è [REDACTED]

2. Il Responsabile dell'Appaltatore ai sensi dell'art. 6 delle Condizioni Generali è [REDACTED]

3. L'Appaltatore, ai fini dell'esecuzione del presente Contratto Specifico, dichiara di eleggere domicilio presso il comune di Foligno.

4. Al domicilio suindicato saranno inviati tutti gli atti e i documenti che riguardano l'esecuzione del presente Contratto Specifico e degli Interventi che ne costituiscono oggetto.

Articolo 5 - (Soggetti che svolgeranno le prestazioni professionali)

1. Le persone fisiche che svolgeranno le prestazioni di progettazione e accessorie di cui al presente contratto, in conformità a quanto dichiarato dall'Appaltatore in sede di gara, sono le seguenti:

a. per [REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED] (Responsabile dell'integrazione delle prestazioni specialistiche - Responsabile della progettazione per la categoria EDILIZIA - Responsabile della progettazione per la categoria STRUTTURE);

b. per [REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED] (Responsabile della progetta-

zione per la categoria IMPIANTI MECCANICI - Responsabile della progettazione per la categoria IMPIANTI ELETTRICI);

c. per [REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED];

d. per [REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED] (Coordinatore della sicurezza in fase di progettazione);

e. per [REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
professionista).

Articolo 6 - (Collaboratori)

1. L'Appaltatore, nell'espletamento dell'incarico di progettazione, potrà avvalersi della collaborazione di altri soggetti, della cui nomina dovrà dare preventiva comunicazione al Soggetto Attuatore, ferma restando la propria responsabilità nei confronti dello stesso. La possibilità di avvalersi di collaboratori e coadiutori non potrà assolutamente comportare la richiesta di compensi ulteriori rispetto a quelli previsti dal presente Contratto Specifico. Il Soggetto Attuatore rimane estraneo ai rapporti intercorrenti tra l'Appaltatore e gli eventuali collaboratori, consulenti o tecnici specialistici delle cui prestazioni il medesimo Appaltatore intenda o debba avvalersi, qualora il ricorso a tali collaboratori, consulenti o specialisti non sia vietato da norme di legge, di regolamento o contrattuali.

Articolo 7 - (Contenuti e modalità di svolgimento delle prestazioni)

1. L'Appaltatore, nell'espletare l'incarico dovrà attenersi a tutto quanto previsto nell'Accordo Quadro, nelle Condizioni Generali e nella restante documentazione contrattuale, oltre a quanto contenuto e previsto nel "Capitolato speciale di appalto" (C.S.A.) , nel documento "Condizioni particolari" e nel "Cronoprogramma dei Lavori" sottoscritti per accettazione dallo stesso ed allegati al presente contratto.

Oltre a quanto stabilito nell'Accordo quadro e nelle Condizioni generali, si precisa quanto segue.

L'importo a base di affidamento della quota dei servizi è stato quantificato in sede di gara per l'affidamento in appalto integrato tramite Accordo Quadro della progettazione ed esecuzione dell'intervento redatta dalla centrale di committenza Ausiliaria Sport e Salute S.P.A – Lotto 8. nel rispetto di quanto previsto dal D.M. 17 giugno 2016 recante l'"Approvazione delle tabelle dei corrispettivi commisurati al livello qualitativo delle prestazioni di progettazione adottato ai sensi dell'art. 24, comma 8, del decreto legislativo n. 50 del 2016", secondo codici ID ai quali sono stati applicati importi lavori per categorie stimati in base al prezzo vigente al momento della domanda di ammissione a finanziamento. Tale quantificazione dell'importo rimane invariato in sede di affidamento in quanto non tiene conto dei maggiori costi derivati dall'incremento dei prezzi intervenuto in sede di approvazione del PFTE. Con la sottoscrizione del presente contratto specifico e del capitolato speciale di appalto ad esso allegato l'Appaltatore ed il gruppo tecnico di progettazione dallo stesso incaricato per i servizi tecnici da espletare e previsti nel presente contratto accettano la quantificazione della parcella così effettuata alla quale è applicato il ribasso offerto in sede di gara dell'accordo quadro, senza riserva alcuna.

2. Resta inteso che le attività relative alle proposte migliorative formulate

dall'Appaltatore in sede di gara, andranno svolte senza nessun onere aggiuntivo per il Soggetto Attuatore.

Articolo 8 - (Oneri e obblighi a carico dell'Appaltatore)

1. Sono ad esclusivo carico dell'Appaltatore tutte le prestazioni, tutti gli adempimenti, nonché tutti gli oneri e tutte le spese, da intendersi già pienamente remunerati e compensati con il Corrispettivo, occorrenti al corretto espletamento delle prestazioni, anche se non espressamente previsti nel Contratto, ma che risultino comunque necessari per la compiuta esecuzione delle prestazioni assumendo l'Appaltatore ogni inerente e conseguente alea.

2. Il Soggetto Attuatore si impegna a fornire tempestivamente all'Appaltatore tutta la documentazione a propria disposizione inerente l'oggetto del presente Contratto Specifico.

Articolo 8-bis - (Obblighi specifici previsti dal Protocollo di Legalità)

1. L'Appaltatore è tenuto, nell'esecuzione del presente Contratto Specifico, al rispetto degli obblighi derivanti dal Protocollo di Legalità sottoscritto in data 29/11/2021 tra il Soggetto Attuatore e la Prefettura-U.T.G. di Perugia, in fase di rinnovo (testo immutato approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 632 del 16/11/2023).

2. L'Appaltatore accetta e si obbliga a rispettare e a far rispettare dai propri aventi causa, da subappaltatori, subfornitori e, comunque, da qualsivoglia soggetto terzo subcontraente, facente parte della cd. "filiera delle imprese", senza riserva alcuna, il Protocollo di Legalità, che, con la sottoscrizione del presente Contratto Specifico e del Protocollo di Legalità di cui al precedente co. 1, viene espressamente, integralmente ed incondizionatamente accettato dall'Appaltatore, e le clausole tutte contenute nel Protocollo di Legalità medesimo.

3. In particolare, ai sensi del predetto protocollo, l'Appaltatore dichiara:

- di impegnarsi a comunicare al Comune di Foligno l'elenco delle imprese coinvolte nel piano di affidamento nell'esecuzione dei lavori, servizi o forniture con riguardo alle forniture ed ai servizi di cui all'art. 1, comma 1, lett. a) del protocollo, nonché ogni eventuale variazione successivamente intervenuta per qualsiasi motivo;
- di impegnarsi a denunciare immediatamente alle Forze di Polizia o all'Autorità Giudiziaria ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilità ovvero offerta di protezione nei confronti dell'imprenditore, degli eventuali componenti la compagine sociale o dei rispettivi familiari (richiesta di tangenti, pressioni per indirizzare l'assunzione di personale o l'affidamento di lavorazioni, forniture o servizi a determinate imprese, danneggiamenti, furti di beni personali o di cantiere);
- di impegnarsi a segnalare alla Prefettura di Perugia l'avvenuta formalizzazione della denuncia di cui alla precedente clausola e ciò al fine di consentire, nell'immediato, eventuali iniziative di competenza;
- di conoscere e di accettare la clausola risolutiva espressa che prevede la risoluzione immediata ed automatica del contratto, ovvero la revoca dell'autorizzazione al subappalto o subcontratto, qualora dovessero essere comunicate dalla Prefettura, successivamente alla stipula del contratto o subcontratto, informazioni interdittive analoghe a quelle di cui agli artt. 91 e 94 del D.Lgs. 159/2011, ovvero la sussistenza di ipotesi di collegamento formale e/o sostanziale o di accordi con altre imprese partecipanti alle procedure concorsuali d'interesse;
- di conoscere e di accettare la clausola risolutiva espressa che prevede la

risoluzione immediata ed automatica del contratto, ovvero la revoca dell'autorizzazione al subappalto o subcontratto, in caso di grave e reiterato inadempimento delle disposizioni in materia di collocamento, igiene e sicurezza sul lavoro anche con riguardo alla nomina del responsabile della sicurezza e di tutela dei lavoratori in materia contrattuale e sindacale;

- di essere a conoscenza del divieto, per le stazioni appaltanti pubbliche, di autorizzare subappalti a favore delle imprese partecipanti alle operazioni di selezione e non risultate aggiudicatarie;

- di impegnarsi a dare comunicazione tempestiva alla Prefettura e all'Autorità giudiziaria di tentativi di concussione che si siano, in qualsiasi modo, manifestati nei confronti dell'imprenditore, degli organi sociali o dei dirigenti di impresa. Dichiara, altresì, di essere a conoscenza che il predetto adempimento ha natura essenziale ai fini dell'esecuzione del contratto e che il relativo inadempimento darà luogo alla risoluzione espressa del contratto stesso, ai sensi dell'art. 1456 c.c. ogni qualvolta nei confronti di pubblici amministratori e di funzionari che abbiano esercitato funzioni relative alla stipula ed esecuzione del contratto, sia stata disposta misura cautelare e sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto previsto dall'art. 317 c.p.»;

- di conoscere e di accettare la clausola risolutiva espressa, di cui all'art. 1456 c.c., applicabile ogni qualvolta nei confronti dell'imprenditore o dei componenti la compagine sociale o dei dirigenti dell'impresa, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli artt. 317 c.p., 318 c.p., 319 c.p., 319 bis c.p., 319 ter c.p., 319 quater c.p., 320 c.p., 322 c.p., 322 bis c.p., 346 bis c.p., 353 c.p. e 353 bis c.c. conoscere e di accettare la clausola risolutiva espressa, di cui all'art. 1456 c.c., applicabile

ogni qualvolta nei confronti dell'imprenditore o dei componenti la compagine sociale o dei dirigenti dell'impresa, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli artt. 317 c.p., 318 c.p., 319 c.p., 319 bis c.p., 319 ter c.p., 319 quater c.p., 320 c.p., 322 c.p., 322 bis c.p., 346 bis c.p., 353 c.p. e 353 bis c.p."

Articolo 9 - (Obblighi ulteriori dell'Appaltatore)

1. L'Appaltatore si obbliga ad osservare e far osservare ai propri dipendenti tutte le disposizioni, emesse dalla D.L. e dal Soggetto Attuatore, di ordine interno, attinenti alla sicurezza, alla disciplina e alla conduzione dei lavori.

2. L'Appaltatore dichiara e garantisce che il personale del quale si avvarrà per l'esecuzione del presente appalto sarà regolarmente contrattualizzato e assicurato dallo stesso Appaltatore nel rispetto della vigente normativa, ed in tal senso si obbliga ad ogni effetto di legge.

3. L'Appaltatore assume l'obbligo della piena osservanza di tutti gli obblighi derivanti dalle norme di legge relative alla regolare assunzione, alle assicurazioni sociali obbligatorie contro gli infortuni sul lavoro e per la previdenza e l'assistenza a favore dei dipendenti, nonché degli obblighi derivanti dal presente contratto e si impegna ad assicurare al personale dipendente trattamenti economici e normativi non inferiori a quelli previsti dalle norme del Contratto Collettivo Nazionale di lavoro cui è soggetto. L'Appaltatore si obbliga, fatto in ogni caso salvo il trattamento di miglior favore per il dipendente, a continuare ad applicare i suindicati Contratti Collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione. Restano salve le ulteriori disposizioni in materia contenute nelle Condizioni Generali.

4. L'Appaltatore si assume l'obbligo di osservare e far osservare dal proprio personale tutte le norme di prevenzione infortunistica e di igiene del lavoro vigenti e/o

comunque richieste dalla particolarità del lavoro. L'Appaltatore assume inoltre l'obbligo di eseguire le occorrenti ricognizioni nelle zone di lavoro al fine di realizzare quanto commissionato a regola d'arte e nel pieno ed assoluto rispetto delle vigenti norme di prevenzione infortuni e di igiene del lavoro e delle specifiche norme aziendali.

5. L'Appaltatore assume l'obbligo della costante sorveglianza del corso dell'esecuzione, in modo anche da assicurare che il lavoro dei propri dipendenti e collaboratori si svolga in condizioni di assoluta sicurezza, restando esclusa ogni ingerenza del Soggetto Attuatore, il quale resta comunque e pertanto manlevato da ogni responsabilità e dovrà essere in ogni caso tenuto indenne dall'Appaltatore. Tutte le spese derivanti all'Appaltatore per l'osservanza degli obblighi indicati, nonché tutti gli oneri in genere, nessuno escluso, che comunque potessero far capo all'Appaltatore per la organizzazione, in condizione di autonomia, di tutti i mezzi necessari, tecnici e amministrativi, per svolgere le prestazioni oggetto del presente contratto, si intenderanno compresi nel corrispettivo d'appalto.

6. Il Soggetto Attuatore si riserva, comunque, ogni e qualsiasi facoltà di accertare, in qualunque momento e con le modalità che riterrà più opportune, l'esatto adempimento da parte dell'Appaltatore degli obblighi di cui al presente articolo.

7. L'Appaltatore si obbliga altresì ad adempiere a tutte le obbligazioni complementari e connesse previste per l'esecuzione a regola d'arte degli interventi proposti, sostenendone per intero i relativi costi.

Articolo 10- (Responsabilità dell'Appaltatore)

1. L'Appaltatore si obbliga a risarcire il Soggetto Attuatore per i danni, le perdite di beni o distruzione di beni di proprietà dello stesso e che siano imputabili direttamente all'Appaltatore e/o ai suoi subappaltatori e/o subfornitori.

2. È fatto obbligo all'Appaltatore di mantenere il Soggetto Attuatore sollevato e indenne da ogni e qualsiasi responsabilità per danni diretti ed indiretti che possano derivare a persone o cose dalla esecuzione dei lavori e/o dai materiali impiegati, o che comunque si dovessero verificare in dipendenza di questo contratto, da azioni legali o da richieste risarcitorie avanzate nei confronti del Soggetto Attuatore o da terzi danneggiati, nonché a risarcire i danni conseguenti al tardivo ovvero erroneo ripristino dello stato dei luoghi interessati dai cantieri.

3. L'Appaltatore, inoltre, si assume la responsabilità per danni causati al Soggetto Attuatore o a terzi imputabili a difetti esecutivi o di manutenzione, garantendo che gli interventi saranno realizzati con le migliori tecnologie e tecniche esistenti.

4. In conformità a quanto previsto dalle Condizioni Generali, nel caso di rinvenimenti di oggetti di valore, beni o frammenti o ogni altro elemento avente valore scientifico, storico, artistico, archeologico, l'Appaltatore dovrà darne immediata comunicazione al Soggetto Attuatore e adottare tutte le cautele necessarie per garantire la conservazione temporanea di esse, lasciandoli nelle condizioni e nel luogo in cui sono stati rinvenuti.

5. L'Appaltatore si obbliga a recepire e a far recepire le anzidette obbligazioni all'interno dei contratti sottoscritti con i subappaltatori, con subcontraenti, subfornitori o comunque con ogni altro soggetto interessato all'intervento oggetto dell'appalto.

6. Per tutto quanto non previsto nel presente documento, si applicano le disposizioni delle Condizioni Generali, cui si rinvia espressamente.

Articolo 11 - (Termini e durata del contratto)

1. Il Contratto Specifico avrà durata a decorrere dalla data del Verbale di consegna anticipata, sottoscritto il 12/10/2023, sino all'emissione del certificato di avvenuto

2. È fatto obbligo all'Appaltatore di mantenere il Soggetto Attuatore sollevato e indenne da ogni e qualsiasi responsabilità per danni diretti ed indiretti che possano derivare a persone o cose dalla esecuzione dei lavori e/o dai materiali impiegati, o che comunque si dovessero verificare in dipendenza di questo contratto, da azioni legali o da richieste risarcitorie avanzate nei confronti del Soggetto Attuatore o da terzi danneggiati, nonché a risarcire i danni conseguenti al tardivo ovvero erroneo ripristino dello stato dei luoghi interessati dai cantieri.

3. L'Appaltatore, inoltre, si assume la responsabilità per danni causati al Soggetto Attuatore o a terzi imputabili a difetti esecutivi o di manutenzione, garantendo che gli interventi saranno realizzati con le migliori tecnologie e tecniche esistenti.

4. In conformità a quanto previsto dalle Condizioni Generali, nel caso di rinvenimenti di oggetti di valore, beni o frammenti o ogni altro elemento avente valore scientifico, storico, artistico, archeologico, l'Appaltatore dovrà darne immediata comunicazione al Soggetto Attuatore e adottare tutte le cautele necessarie per garantire la conservazione temporanea di esse, lasciandoli nelle condizioni e nel luogo in cui sono stati rinvenuti.

5. L'Appaltatore si obbliga a recepire e a far recepire le anzidette obbligazioni all'interno dei contratti sottoscritti con i subappaltatori, con subcontraenti, subfornitori o comunque con ogni altro soggetto interessato all'intervento oggetto dell'appalto.

6. Per tutto quanto non previsto nel presente documento, si applicano le disposizioni delle Condizioni Generali, cui si rinvia espressamente.

Articolo 11 - (Termini e durata del contratto)

1. Il Contratto Specifico avrà durata a decorrere dalla data del Verbale di consegna anticipata, sottoscritto il 12/10/2023, sino all'emissione del certificato di avvenuto

collaudo dei lavori.

2. L'esecuzione avrà inizio coi modi e nei termini indicati nelle Condizioni Generali.

3. Per le singole prestazioni oggetto del Contratto vengono stabiliti i seguenti termini:

a) Per la redazione della progettazione e il Coordinamento della Sicurezza in fase di progettazione:

progettazione Definitiva ed Esecutiva (e CSP): **50** (cinquanta) giorni naturali e consecutivi suddivisi come segue:

- consegna del progetto definitivo ed esecutivo: **40** (quaranta) giorni naturali e consecutivi con decorrenza dalla sottoscrizione del contratto specifico o dal verbale di avvio anticipato del contratto,

- consegna del progetto definitivo ed esecutivo aggiornato ai pareri acquisiti in sede di conferenza dei servizi : **10** (dieci) giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla determinazione conclusiva della conferenza dei servizi decisoria,

b) per l'esecuzione dei Lavori: **640** (seicentoquaranta) giorni naturali e consecutivi, con decorrenza dalla data del verbale di consegna dei lavori.

4. L'inosservanza dei menzionati termini determina l'applicazione delle penali nella misura prevista dal presente Contratto Specifico.

5. In caso di ritardo rispetto ai termini sopra indicati per cause imputabili esclusivamente all'Appaltatore, qualora detto ritardo determini la perdita del finanziamento dei lavori, unitamente all'applicazione delle prescritte penali, verrà meno il diritto ad ogni compenso per le prestazioni eseguite, rimanendo in ogni caso salva la facoltà del Soggetto Attuatore di agire per il risarcimento del danno.

6. La sospensione delle prestazioni, ai sensi dell'articolo 107 del Codice dei Contratti, può essere disposta in ottemperanza e con le modalità previste dalle Condi-

zioni Generali.

7. L'Appaltatore che, per cause a lui non imputabili, non sia in grado di ultimare i lavori nel termine stabilito può richiederne la proroga nei limiti stabiliti dalle Condizioni Generali.

Articolo 12 - (Corrispettivo, modalità di pagamento e fatturazione, revisione dei prezzi)

1. Il corrispettivo contrattuale è determinato "a corpo" sia per la quota relativa ai servizi tecnici che per la quota relativa all'esecuzione dei lavori.

2. Il corrispettivo per lo svolgimento delle prestazioni di cui al presente Contratto Specifico è pari ad € 1.935.063,09 (unmilionenovecentotrentacinquemilasessantatre/09), al netto del ribasso offerto in sede di gara pari al 22,240% applicato sugli importi di cui alle tabelle riportate all'art. 3, oltre IVA e oneri di legge, ed è così composto:

a) Servizi di Progettazione € 123.249,60 (centocinquantottocinquecento/00) , di cui:

a.1) € 63.625,25 per la Progettazione definitiva ;

a.2) € 59.624,35 per la Progettazione Esecutiva e CSP;

b) Lavori € 1.811.813,49 (unmilioneottocentoundicimilaottocentotredici/49) , di cui:

b.1) € 1.737.403,49 per lavori a corpo;

b.2) € 74.410,00 per costi della sicurezza a corpo.

3. Il corrispettivo dovuto all'Appaltatore per l'esecuzione dei lavori è stato determinato in base ai prezzi unitari indicati nelle Condizioni Generali per le quantità definite nella documentazione tecnica allegata al presente Contratto Specifico, previa applicazione del ribasso unico percentuale offerto nel corso della proce-

dura di affidamento dell'Accordo Quadro da parte dell'Appaltatore.

4. Il corrispettivo professionale per i servizi tecnici appaltati è stato determinato in conformità alle disposizioni di cui al D.M. 17 giugno 2016, applicando il ribasso percentuale offerto dall'Appaltatore in sede di gara. Eventuali spese ed oneri accessori di cui all'articolo 5 del D.M. 17 giugno 2016, saranno determinate secondo le modalità e nel limite delle misure massime ivi indicate. Il Soggetto Attuatore, nel rispetto di quanto sopra, si riserva la facoltà di individuare gli effettivi importi da riconoscere per spese ed oneri accessori in relazione al presente Contratto Specifico.

5. Fatti salvi i casi previsti dalla legge e le specifiche clausole di revisione dei prezzi previste all'articolo 43 del Capitolato Speciale d'Appalto, ai sensi dell'articolo 106, co. 1, lett. a), del Codice dei Contratti, in attuazione della norma di cui all'articolo 29, co. 1, lett. a), del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito con modificazioni dalla L. 28 marzo 2022, n. 25 non è prevista alcuna revisione dei prezzi contrattuali e non trova applicazione l'articolo 1664, co. 1, del Codice Civile.

6. In attuazione dell'articolo 29, comma 1, lett. b), del decreto-legge n. 4/2022 convertito, con modificazioni, dall'articolo 1 della L. 28 marzo 2022, n. 25, per la valutazione delle variazioni di prezzo dei singoli materiali da costruzione, si rinvia integralmente alla procedura di compensazione prevista dall'articolo 29, comma 2 e ss. del D.L. n. 4/2022.

7. La predetta compensazione dei prezzi di cui al periodo che precede deve essere richiesta dall'Appaltatore, con apposita istanza, entro 60 (sessanta) giorni dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana dei relativi decreti ministeriali previsti dal citato articolo 29 del D.L. n. 4/2022.

8. Fatto salvo quanto previsto al comma precedente, l'Appaltatore rinuncia sin

d'ora a qualsiasi ulteriore compenso oltre a quello previsto nel presente Contratto Specifico, ad eventuali aggiornamenti tariffari che dovessero essere approvati nel periodo di validità del Contratto Specifico, a rivalutazioni o revisioni di qualunque genere dei corrispettivi nonché a qualsiasi maggiorazione per incarichi parziali o per interruzione dell'incarico per qualsiasi motivo non imputabile al Soggetto Attuatore. Resta inteso che il corrispettivo convenuto include tutti gli oneri e le spese eventualmente necessari per lo svolgimento delle attività pattuite, incluse le spese per viaggi e trasferte effettuati a qualsivoglia titolo.

9. Il corrispettivo sopra indicato si intende riferito alla totalità delle prestazioni descritte nel presente Contratto Specifico, in esse intendendosi comunque comprese le attività di modificazione e/o integrazione degli elaborati che fossero richieste prima della consegna definitiva degli stessi, ovvero, dopo tale consegna e sino alla loro approvazione e verifica, ovvero al fine di adeguare il progetto in rapporto a intervenute disposizioni normative.

10. L'Appaltatore dichiara espressamente di accettare che il corrispettivo comprende e compensa integralmente tutte le attività necessarie per eseguire le prestazioni affidatagli e dare l'opera compiuta nel rispetto di leggi, norme e regolamenti in vigore e della Documentazione Contrattuale.

11. All'Appaltatore non spetta alcun compenso, rimborso, indennità o altro, per varianti, modifiche, adeguamenti o aggiunte che sia necessario introdurre in conseguenza di difetti, errori od omissioni in sede di progettazione ovvero che siano riconducibili a carenze di coordinamento tra attività di progettazione ed attività inerenti alla predisposizione del piano di sicurezza.

12. Per la determinazione del corrispettivo per eventuali ulteriori prestazioni professionali aggiuntive o in caso di modifiche e varianti al Contratto Specifico, si rin-

via integralmente a quanto previsto dalle Condizioni Generali.

13. Sono a carico dell'Appaltatore tutte le spese previste per la stipula del contratto di appalto nonché quelle relative al pagamento di imposte, tasse, canoni o corrispettivi comunque denominati, previsti da leggi o regolamenti, derivanti dall'esecuzione del presente Contratto Specifico.

14. Ai sensi dell'articolo 35, comma 18, del Codice dei Contratti, sarà corrisposta nei termini indicati dall'articolo 35 delle Condizioni Generali una somma, a titolo di anticipazione, pari al 20% (venti per cento) dell'importo contrattuale. L'erogazione dell'anticipazione è subordinata alla costituzione di garanzia da costituire nei modi ed alle condizioni previste nel medesimo articolo delle Condizioni Generali.

15. Il corrispettivo dovuto all'Appaltatore, al netto dell'anticipazione eventualmente erogata, sarà pagato secondo le modalità e i termini di seguito disciplinati:

a) **Corrispettivo di cui al precedente comma 2, lettere a.1) + a.2): il 50 % (cinquanta per cento)** a seguito della consegna al RUP degli elaborati di progetto definitivo-esecutivo aggiornati alle prescrizioni impartite in sede di conferenza dei servizi decisoria, e previo benestare all'emissione della fattura da parte della Stazione appaltante, previo benestare all'emissione della fattura da parte del Soggetto Attuatore;

b) **Corrispettivo di cui al precedente comma 2, lettere a.1) + a.2): il 50 % (cinquanta per cento)** entro i successivi 30 giorni dal completamento delle attività di verifica della progettazione e della conseguente validazione del RUP, e comunque previo benestare all'emissione della fattura da parte del Soggetto Attuatore;

c) **Il corrispettivo di cui al precedente comma 2, lett. b)** mediante pagamenti in acconto al verificarsi delle seguenti condizioni alternative:

- sia trascorso un termine non inferiore a 2 mesi dall'inizio dei lavori o dalla liquida-

zione della precedente rata di acconto;

- l'importo dei lavori eseguiti e contabilizzati come risultante dal Registro di contabilità e dallo Stato di avanzamento dei lavori al netto del ribasso d'asta, comprensivi della quota relativa dei costi per l'attuazione del PSC, nonché al netto della ritenuta e dell'importo delle rate di acconto precedenti, detratte le ritenute di legge e fatta salva l'applicazione delle eventuali penali, abbia raggiunto un valore non inferiore al 15% (quindici per cento) dell'importo netto del presente Contratto Specifico.

17. Il pagamento avverrà in conformità a quanto previsto dalle Condizioni Generali.

18. Ai sensi dell'articolo 3 della Legge 13 agosto 2010 n. 136, il pagamento del corrispettivo avverrà mediante bonifico bancario sui conti correnti dedicati in via non esclusiva di seguito indicati:

- 1) [REDACTED]
- [REDACTED]
- [REDACTED]
- [REDACTED]
- [REDACTED]
- [REDACTED]
- [REDACTED]
- [REDACTED]
- [REDACTED]
- [REDACTED]

[REDACTED] L'Appaltatore si impegna a rispettare, a pena di nullità del presente contratto, gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della L. n. 136/2010.

20. Il Soggetto Attuatore avrà il diritto di dichiarare la risoluzione del presente Contratto Specifico ex articolo 1456 del Codice Civile in caso di violazione delle disposizioni di cui all'articolo 3, comma 9 bis, della L. n. 136/2010.

Articolo 13 - (Garanzie ed Assicurazione)

1. A garanzia del corretto adempimento delle obbligazioni dedotte nel presente Contratto Specifico, nessuna esclusa, l'Appaltatore ha prodotto la garanzia definitiva mediante polizza fideiussoria n. [REDACTED]

[REDACTED] per un importo pari a € 189.481,38.

2. La fideiussione, svincolabile a prima richiesta, con rinuncia al beneficio della preventiva escussione del Contraente ai sensi degli articoli 1944, 1945 e 1957 del Codice Civile, sarà progressivamente ridotta a misura dell'avanzamento dell'esecuzione. L'ammontare residuo della fideiussione sarà svincolato secondo le previsioni delle Condizioni Generali. In caso di escussione di tale fideiussione, l'Appaltatore deve provvedere alla sua completa reintegrazione entro e non oltre il termine di 30 giorni lavorativi decorrente dall'avvenuto pagamento da parte del garante. Si applica l'Art. 48 del Capitolato Speciale d'Appalto.

3. In conformità a quanto indicato nell'art. 39, comma 1, delle Condizioni Generali, ai sensi dell'articolo 24, co. 4, del Codice dei Contratti, l'Appaltatore è munito delle seguenti polizze assicurative per la copertura dei rischi di natura professionale del RTI progettista ai sensi dell'articolo 5 del d.P.R. 7 agosto 2012, n. 137:

- [REDACTED]
[REDACTED] con massimale pari ad € 2.000.000;

- [REDACTED]
[REDACTED] con massimale pari ad € 2.000.000 e polizza assicurativa professionale [REDACTED]
[REDACTED] con massimale pari ad € 2.000.000;

- [REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED] li € 3.000.000,00.

5. In conformità a quanto indicato nell'art. 39, comma 9, delle Condizioni Generali, l'Appaltatore ha prodotto polizza assicurativa «Contractors All Risks» (C.A.R.), n. [REDACTED] così distinta:

- partita 1) per le opere oggetto del Contratto Specifico: € 1.935.063,09;
- partita 2) per le opere preesistenti: € 967.531,55;
- partita 3) per demolizioni e sgomberi: € 193.506,31;
- responsabilità civile per i danni eventualmente causati a terzi: 500.000,00 euro.

L'Appaltatore, ai sensi dell'Art. 50 del Capitolato Speciale d'Appalto, presenta le seguenti coperture assicurative:

- [REDACTED]
[REDACTED] con un massimale pari ad € 2.000.000,00 per sinistro e pari ad € 2.000.000,00 per ogni persona;

6. Si precisa che l'Appaltatore si impegna espressamente a presentare evidenza del rinnovo delle suddette polizze fino alla scadenza del presente atto.

Articolo 14 - (Controlli e vigilanza sull'esecuzione del contratto)

1. In qualsiasi momento, ed anche senza preavviso, il Soggetto Attuatore si riserva di effettuare verifiche e controlli circa la corretta osservanza di tutte le disposizioni contenute nel presente Contratto Specifico, nei documenti contrattuali allegati, nonché delle Condizioni Generali.

2. L'Appaltatore, pertanto, si obbliga a prestare la più ampia collaborazione per consentire lo svolgimento delle suddette verifiche e controlli da parte del Soggetto

Attuatore.

3. Qualora, a seguito dei controlli, dovessero risultare inadempimenti ovvero aspetti di non conformità alle previsioni contrattuali, fermo restando quanto previsto in materia di penali, nonché in tema di risoluzione del contratto e di risarcimento dell'eventuale maggior danno, l'Appaltatore deve provvedere ad eliminare le disfunzioni rilevate, con oneri a proprio totale ed esclusivo carico, entro il termine a tal fine indicato dal Soggetto Attuatore, a pena, in difetto, dell'applicazione delle penali.

4. I controlli e le verifiche effettuati dal Soggetto Attuatore, pur con esito positivo, non liberano l'Appaltatore dagli obblighi e dalle responsabilità riguardanti il presente Contratto Specifico.

5. In ogni caso, l'Appaltatore è tenuto a fornire al Soggetto Attuatore tutte le informazioni, le notizie, chiarimenti, i dati, gli atti e i documenti funzionali alla verifica della corretta osservanza delle obbligazioni assunte in virtù e per effetto del presente Contratto Specifico.

6. Il monitoraggio delle prestazioni eseguite, volto ad accertarne, in termini di quantità e qualità, la corrispondenza rispetto alle prescrizioni previste nei documenti contrattuali, sarà avviato dal RUP o dal D.L. a seguito della ultimazione delle medesime prestazioni contrattuali nei termini ivi indicati.

Articolo 15 - (Subappalto)

1. L'Appaltatore ha dichiarato di voler subappaltare le seguenti prestazioni:

- OG1, nei limiti massimi consentiti dalla vigente normativa;
- OG11, nei limiti massimi consentiti dalla vigente normativa;
- OS18-A, nei limiti massimi consentiti dalla vigente normativa;
- OS6, nei limiti massimi consentiti dalla vigente normativa.

2. L'Appaltatore, qualora l'oggetto del subappalto subisca variazioni e l'importo dello stesso sia incrementato, nonché siano variati i requisiti di qualificazione o le certificazioni, deve acquisire una autorizzazione integrativa.

3. L'Appaltatore si impegna a sostituire i subappaltatori relativamente ai quali apposita verifica abbia dimostrato la sussistenza dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80 del Codice dei Contratti.

4. Si applica l'Intesa per il rinnovo del patto di legalità e la prevenzione dei tentativi di infiltrazione criminale tra la Prefettura – U.T.G. di Perugia e il Comune di Foligno sottoscritto il 29 novembre 2021, in fase di rinnovo (testo immutato approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 632 del 16/11/2023) con riferimento alle misure di cui all'art. 1 comma 1 lett. b2) e comma 2 lett. b) e c). Si applica l'art. 45 delle Condizioni Generali di cui all'art. 1, c. 2, lett. d.

Articolo 16 - (Penali)

1. A garanzia del corretto e tempestivo adempimento degli obblighi dell'Appaltatore assunti in forza del presente Contratto Specifico, il Soggetto Attuatore applicherà, fatto salvo in ogni caso il diritto al risarcimento del maggior danno le seguenti penali:

b) per ogni giorno di ritardo rispetto al termine di cui al precedente art. 11, comma 3, lett. a) verrà applicata una penale pari al pari allo 1 per mille dell'importo contrattuale relativo alla sola parte riferita alla progettazione (lavori esclusi). Si applica l'art. 18 del Capitolato Speciale d'Appalto.

c) Per ogni giorno di ritardo rispetto al termine di cui al precedente art. 11, comma 3, lett. b) verrà applicata una penale pari allo 0,6 per mille dell'importo contrattuale. Si applica l'art. 30 del Capitolato Speciale d'Appalto.

d) per ogni giorno di ritardo rispetto alle singole scadenze temporali intermedie

previste dal cronoprogramma dei lavori verrà applicata una penale pari allo 0,6 per mille dell'importo contrattuale. Si applica l'art. 30 del Capitolato Speciale d'Appalto.

Per particolari casi si applica l'art. 72 del Capitolato Speciale d'Appalto.

e) in caso di violazione degli obblighi derivanti dalle specifiche disposizioni applicabili agli appalti finanziati, in tutto o in parte, con le risorse PNRR, nonché degli ulteriori obblighi di cui all'articolo 6 dell'Accordo Quadro, rispettivamente, sotto paragrafi 6.a) e 6.b) sarà applicata una penale pari allo 0,6 per mille dell'importo contrattuale.

2. Il Soggetto Attuatore ha la facoltà di risolvere il Contratto Specifico, ai sensi dell'articolo 1456 del Codice Civile, laddove l'importo complessivo delle penali applicate raggiunga il 20% (venti per cento) del valore dell'importo netto contrattuale, previa semplice comunicazione scritta.

3. Ai sensi dell'articolo 50, comma 4, del D.L. n. 77/2021, qualora l'ultimazione delle prestazioni avvenga in anticipo rispetto al termine indicato nel Contratto Specifico, a seguito dell'approvazione da parte del Soggetto Attuatore del certificato di verifica di conformità, potrà essere riconosciuto all'Appaltatore un premio di accelerazione per ogni giorno di anticipo determinato sulla base degli stessi criteri stabiliti al precedente comma 1 per il calcolo della penale, mediante impiego delle somme indicate nel quadro economico dell'intervento alla voce imprevisti, nei limiti delle risorse ivi disponibili, sempre che l'esecuzione delle prestazioni sia conforme alle obbligazioni assunte. Si applica l'art. 30 del Capitolato Speciale d'Appalto.

Articolo 16 bis. Risoluzione del contratto

1. Si applicano le disposizioni del Capitolato speciale d'appalto, in particolare l'art. 33, e l'art. 108 del Codice dei contratti.

2. Costituiscono, altresì, causa di risoluzione:

- il mancato rispetto delle norme relative alla tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 136/2010;

- l'inosservanza dei Codici di comportamento di cui all'articolo 22.

3. Ai sensi del Protocollo d'intesa per la legalità e la prevenzione dei tentativi di infiltrazione criminale di cui all'articolo 7, sottoscritto tra la Prefettura di Perugia e il Comune di Foligno in data 29/11/2021, in fase di rinnovo (testo immutato approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 632 del 16/11/2023), il contratto è, altresì, risolto ai sensi dell'art. 1456 c.c. mediante pec nei seguenti casi:

- qualora dovessero essere comunicate dalla Prefettura, successivamente alla stipula del contratto o subcontratto, informazioni interdittive di cui agli artt. 91 e 94 del D.Lgs. 159/2011, ovvero la sussistenza di ipotesi di collegamento formale e/o sostanziale o di accordi con altre imprese partecipanti alle procedure concorsuali d'interesse;
- grave e reiterato inadempimento delle disposizioni in materia di collocamento, igiene e sicurezza sul lavoro anche con riguardo alla nomina del responsabile della sicurezza e di tutela dei lavoratori in materia contrattuale e sindacale;
- mancata comunicazione tempestiva da parte dell'Impresa alla Prefettura e all'Autorità giudiziaria di tentativi di concussione che si siano, in qualsiasi modo, manifestati nei confronti dell'imprenditore, degli organi sociali o dei dirigenti di impresa ogni qualvolta nei confronti di pubblici amministratori e di funzionari che abbiano esercitato funzioni relative alla stipula ed esecuzione del contratto, sia stata disposta misura cautelare e sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto previsto dall'art. 317 c.p.»;
- qualora nei confronti dell'imprenditore o dei componenti la compagine sociale o dei dirigenti dell'impresa, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto

rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli artt. 317 c.p., 318 c.p., 319 c.p., 319 bis c.p., 319 ter c.p., 319 quater c.p., 320 c.p., 322 c.p., 322 bis c.p., 346 bis c.p., 353 c.p. e 353 bis c.p.».

4. La risoluzione del contratto non pregiudica, da parte dell'Amministrazione Comunale, il diritto al risarcimento per i danni subiti. Il Comune, in caso di risoluzione del contratto, potrà anche rivalersi sulla garanzia fideiussoria prestata per:

a) far fronte alle spese conseguenti al ricorso a terzi soggetti, necessario per limitare gli effetti dell'inadempimento ed impedire l'interruzione del servizio;

b) coprire le spese d'indizione di una nuova gara per l'affidamento del servizio.

L'appaltatore è sempre tenuto al risarcimento dei danni a lui imputabili.

Articolo 17 - (Esecuzione in danno)

1. È facoltà del Soggetto Attuatore, nel caso in cui l'Appaltatore, un subappaltatore o un terzo esecutore da questi incaricato ometta di eseguire anche parzialmente le prestazioni di cui al presente Contratto Specifico, di ordinare ad altro soggetto - senza alcuna formalità- l'esecuzione parziale o totale di quanto omesso dall'Appaltatore o dal terzo subcontraente, al quale saranno addebitati i relativi costi ed i danni eventualmente derivati.

2. In caso di risoluzione del contratto, sia ai sensi degli articoli 1662 e 1456 del Codice Civile che ai sensi dell'articolo 108 del Codice dei Contratti, il Soggetto Attuatore si riserva il diritto di affidare a terzi l'esecuzione di quanto necessario al regolare completamento delle attività oggetto del presente Contratto Specifico.

2. Ai sensi dell'articolo 103, comma 2, del Codice dei Contratti, il Soggetto Attuatore può avvalersi per l'esecuzione in danno della garanzia definitiva, nei limiti

dell'importo massimo garantito, per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento della prestazione.

3. Nei suddetti casi, il Soggetto Attuatore avrà inoltre facoltà di differire il pagamento delle somme dovute al momento della risoluzione, al fine di quantificare il danno che l'Appaltatore è eventualmente tenuto a risarcire, nonché di operare le opportune compensazioni tra tali importi. L'eventuale esecuzione in danno non esime l'Appaltatore dalle responsabilità civili, penali e amministrative in cui lo stesso può incorrere a norma di legge.

Articolo 18 - (Modifiche assetti proprietari)

1. L'Appaltatore è tenuto a comunicare tempestivamente al Soggetto Attuatore ogni modificazione intervenuta negli assetti proprietari, nella struttura di impresa e negli organismi tecnici ed amministrativi.

Articolo 19 - (Incompatibilità)

1. I professionisti che svolgono l'incarico di progettazione non potranno essere affidatari degli appalti, nonché degli eventuali subappalti o cottimi, per i quali abbiano svolto la suddetta attività di progettazione. Ai medesimi appalti, subappalti e cottimi non può partecipare un soggetto controllato, controllante o collegato all'affidatario di incarichi di progettazione. Le situazioni di controllo e di collegamento si determinano con riferimento a quanto previsto dall'articolo 2359 del codice civile. I divieti di cui al presente comma sono estesi ai dipendenti dell'affidatario dell'incarico di progettazione, ai suoi collaboratori nello svolgimento dell'incarico e ai loro dipendenti, nonché agli affidatari di attività di supporto alla progettazione e ai loro dipendenti. Tali divieti non si applicano laddove i soggetti ivi indicati dimostrino che l'esperienza acquisita nell'espletamento degli incarichi di progettazione non è tale da determinare un vantaggio che possa falsare la concorrenza con gli altri operatori.

2. L'Appaltatore dichiara di non avere in corso situazioni che possano configurare ipotesi di conflitto di interesse con il Soggetto Attuatore e si impegna comunque a segnalare tempestivamente l'eventuale insorgere di cause di incompatibilità o di cessazione delle condizioni indicate ai precedenti commi, sia per sé medesimo sia per i suoi collaboratori.

Articolo 20 - (Obblighi di riservatezza - Proprietà)

1. Nello svolgimento dell'attività, dovrà essere osservata la massima riservatezza su ogni informazione di cui l'Appaltatore venisse a conoscenza.

2. Le attività affidate, ove occorra, dovranno essere svolte nel pieno rispetto della normativa in materia di tutela del diritto d'autore, garantendo l'originalità degli elaborati prodotti ed il rispetto di norme e regolamenti per l'uso o la diffusione delle opere protette.

3. I risultati emersi dalle ricerche effettuate nonché gli elaborati prodotti nell'espletamento delle attività saranno di esclusiva proprietà del Soggetto Attuatore.

4. Con la sottoscrizione, per accettazione, del presente Contratto Specifico l'Appaltatore si assume la responsabilità della veridicità delle verifiche effettuate e dei dati acquisiti, della fedeltà delle rilevazioni, delle analisi, delle elaborazioni e dei rapporti tecnici.

5. I diritti di proprietà e/o di utilizzazione e sfruttamento economico del progetto rimarranno di titolarità esclusiva del Soggetto Attuatore che potrà, quindi, disporre, senza alcuna restrizione, la pubblicazione, la diffusione, l'utilizzo, la vendita, la duplicazione e la cessione anche parziale.

6. Il Soggetto Attuatore potrà liberamente disporre degli elaborati di progetto anche modificandoli e/o facendoli eseguire ad altro operatore economico, senza che il

professionista Appaltatore possa sollevare obiezioni, eccezioni o rivendicazioni di sorta.

7. Qualsiasi uso o comportamento posto in essere in violazione a quanto sopra previsto sarà considerato grave inadempimento e darà luogo alle conseguenti sanzioni.

8. Tutti i documenti e i prodotti comunque consegnati dal Soggetto Attuatore all'Appaltatore, e anche quelli da quest'ultimo formati e predisposti, rimangono di proprietà esclusiva del Soggetto Attuatore e devono essere restituiti allo stesso Soggetto Attuatore al termine dell'appalto.

9. All'Appaltatore è, inoltre, fatto tassativo divieto di usare i dati forniti dal Soggetto Attuatore e/o di spendere lo stesso nome di questa presso altri clienti. All'Appaltatore è fatto tassativo divieto di rilasciare comunicati e/o annunci relativi al contenuto del contratto o parti di esso se non previa autorizzazione scritta dal Soggetto Attuatore.

Articolo 21 - (Obbligo di informazione in materia di condotte illecite)

Ai sensi del Piano Integrato Attività ed Organizzazione (PIAO) 2023-2025 alla Sottosezione 2.3 "Rischi corruttivi e trasparenza" approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 315 del 29/05/2023) e in recepimento delle Direttive dell'A.N.A.C. (Autorità Nazionale Anticorruzione) in merito alla segnalazione di condotte illecite (c.d. Whistleblowing), il Comune di Foligno ha attivato uno strumento di gestione informatizzata delle segnalazioni che possono essere inviate al Segretario generale dell'Ente da parte dei dipendenti, nonché dei dipendenti o collaboratori di imprese appaltatrici/concessionarie di lavori, forniture o servizi per conto del Comune di Foligno. Il sistema per le segnalazioni, con tutte le indicazioni utili, è pubblicato nel sito web dell'Ente, nella sezione Amministrazione Trasparente - Altri

Contenuti - Prevenzione della Corruzione - Whistleblowing (Segnalazioni condotte illecite). In alternativa, è possibile inoltrare le segnalazioni direttamente all'A.N.A.C.; nella sezione del sito web sopra indicata sono contenute anche le indicazioni utili per le eventuali segnalazioni all'A.N.A.C. L'affidataria è tenuta ad informare i propri dipendenti e collaboratori in merito alla procedura per le segnalazioni (whistleblowing) attivata dal Comune di Foligno con modalità telematiche che garantiscono l'anonimato dei segnalanti.

Articolo 22 - (Codici di Comportamento)

1. Ai sensi dell'art. 2, comma 3, del D.P.R. 62/2013 e ss.mm.ii. (Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165), l'Appaltatore, tramite i propri operatori, è tenuto al rispetto degli obblighi di condotta previsti nel Codice di comportamento dei dipendenti pubblici, nonché del Codice di comportamento integrativo del Comune di Foligno approvato con Delibera di Giunta Comunale n. 556 del 09/10/2023.

Articolo 23 - (Obblighi di trasparenza)

1. L'appaltatore, ai sensi dell'art. 2bis comma 3 del D.Lgs. 33/2013 e della Linee Guida ANAC adottate con deliberazione n. 1134/2017, è tenuto ad adempiere agli obblighi di trasparenza relativamente alle attività esercitate per conto del Comune di Foligno (come espressamente previsto dalla deliberazione di Giunta Comunale n. 517/2018 e alla Sottosezione 2.3 «Rischi corruttivi e trasparenza» del PIAO 2023-2025 del Comune di Foligno, approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 315 del 29/05/2023).

Articolo 24 - (Spese, imposte e tasse)

L'Appaltatore riconosce a proprio carico tutti gli oneri fiscali e tutte le spese contrattuali relative al presente atto, come previsto dalle Condizioni Generali.

Articolo 25 - (Trattamento dei dati personali)

1. Le Parti danno atto, ai sensi e per gli effetti del Codice della Privacy, di essersi reciprocamente informate circa l'utilizzazione dei dati personali, i quali saranno gestiti nell'ambito di trattamenti con mezzi automatizzati o manuali al solo fine di dare esecuzione al presente Contratto Specifico.

Le Parti dichiarano, inoltre, che i dati forniti con il presente Contratto Specifico sono esatti e corrispondono al vero, esonerandosi reciprocamente per ogni qualsivoglia responsabilità per errori materiali o manuali di compilazione, ovvero per errori derivanti da un'inesatta imputazione negli archivi elettronici o cartacei. In esecuzione delle richiamate normative, tali trattamenti saranno improntati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e nel rispetto delle norme di sicurezza.

2. Il Soggetto Attuatore, relativamente alle attività di cui al presente Contratto Specifico, è Titolare del trattamento. L'Appaltatore dichiara di aver preso visione ed accettato l'informativa in materia di protezione dei dati personali ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679 rilasciata dal Titolare del trattamento, al momento dell'eventuale primo contatto.

3. Relativamente ai dati di terzi di cui si dovesse venire a conoscenza nel corso dell'esecuzione delle prestazioni di cui al presente Contratto Specifico, gli stessi saranno trattati in conformità al Regolamento (UE) 679/2016.

Articolo 26 - (Controversie, accordo bonario e foro competente)

1 Ai sensi dell'articolo 205, co. 1 e 2, del Codice dei Contratti, se, a seguito dell'iscrizione di riserve sui documenti contabili, l'importo economico dei lavori comporta variazioni rispetto all'importo contrattuale in misura compresa fra il 5% (cinque per cento) e il 15% (quindici per cento) di quest'ultimo, al fine del raggiungimento di un accordo bonario si applicano le disposizioni di cui al comma 2 e 6 del

medesimo articolo.

2 Per i contratti specifici di importo superiore alle soglie di cui all'articolo 35 del Codice dei Contratti, trova applicazione la disciplina di cui all'articolo 6 del decreto-legge n. 76/2020.

3 Ove non si proceda all'accordo bonario e, per i contratti specifici di importo superiore alle soglie di cui all'articolo 35 del Codice dei Contratti, ove le controversie non trovino soluzione nell'ambito del Collegio consultivo di cui all'articolo 6 del decreto-legge 16 Luglio 2020 n. 76 convertito dalla Legge n. 120 del 11/09/2020, e l'Appaltatore confermi le riserve, la definizione di tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del contratto è devoluta al Tribunale ordinario competente presso il Foro competente ai sensi dell'articolo 25 c.p.c.

4 È esclusa la competenza arbitrale.

5 La decisione dell'Autorità giudiziaria sulla controversia dispone anche in ordine all'entità delle spese di giudizio e alla loro imputazione alle parti, in relazione agli importi accertati, al numero e alla complessità delle questioni.

6 Nelle more della risoluzione delle controversie l'Appaltatore non può comunque rallentare o sospendere l'esecuzione delle prestazioni, né rifiutarsi di eseguire gli ordini impartiti dal Soggetto Attuatore.

7 Le domande che fanno valere pretese già oggetto di riserva non possono essere proposte per importi maggiori rispetto a quelli quantificati nelle riserve stesse.

8 Trova applicazione quanto previsto dagli artt. 48, 49 e 50 delle Condizioni Generali.

Articolo 27 - (Disposizioni generali e norme di rinvio)

1. L'interpretazione delle clausole contrattuali e delle disposizioni del presente Contratto Specifico deve essere fatta tenendo conto delle finalità perseguite; in


ogni caso trovano applicazione gli articoli dal 1362 al 1369 del Codice Civile.

2. Il presente contratto, composto da n. 42 pagine, sarà registrato solo in caso d'uso.

3. Il presente contratto è formato su supporto digitale e sottoscritto con firma digitale da ciascuna delle Parti, ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005 e del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 febbraio 2013.

LETTO, APPROVATO E SOTTOSCRITTO

Francesco Maria Castellani


L'Appaltatore dichiara che il presente documento è stato attentamente analizzato e valutato in ogni sua singola parte e pertanto accetta espressamente, a norma degli articoli 1341, comma 2 e 1342 del Codice Civile, tutte le clausole appresso precisate, nonché le clausole contenute in disposizione di leggi e regolamenti richiamati nel presente atto:

Art. 8 - (Oneri e obblighi a carico dell'Appaltatore)

Art. 8 bis - (Obblighi specifici previsti dal Protocollo di legalità

Art. 9 - (Obblighi ulteriori dell'appaltatore)

Art. 10 - (Responsabilità dell'Appaltatore)

Art. 11 - (Termini e durata del contratto)

Art. 12 - (Corrispettivo, modalità di pagamento e fatturazione, revisione dei prezzi)

Art. 13 - (Garanzie ed Assicurazione)

Art. 14 - (Controlli e vigilanza sull'esecuzione del contratto)

Art. 15 - (Subappalto)

Art. 16 - (Penali)

Art. 16 bis - (Risoluzione del contratto)

Art. 17 - (Esecuzione in danno).

Art. 19 - (Incompatibilità)

Art. 20 - (Obblighi di riservatezza – Proprietà)

Art. 21 - (Obbligo di informazione in materia di condotte illecite)

Art. 22 - (Codici di Comportamento)

Art. 23 - - (Obblighi di trasparenza)

Art. 24 - (Spese, imposte e tasse)

Art. 26 - (Controversie, accordo bonario e foro competente)

Francesco Maria Castellani

